ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"
Via A. Capuano n. 6 – 84083 Castel San Giorgio (Sa)
C.M. SAIC84700L – CF. 80038650653
TEL: 081951257
e-mail: saic84700l@istruzione.it
Posta certificata: saic84700l@pec.istruzione.it
www.icdicastelsangiorgio.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CASTEL SAN GIORGIO
Prot. 0001234 del 28/01/2022
VI-10 (Uscita)

Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo Online
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: **Determina per l'avvio di una procedura di selezione interna ed esterna per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.**

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2022;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito ai servizi oggetto della procedura in oggetto;
VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria […]»;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
RITENUTO che la Prof.ssa Rossella De Luca, Dirigente Scolastico reggente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti

dall'art.5 della Legge 241/1990, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'adeguamento normativo/documentale per la protezione dei dati (GDPR) e al conferimento dell'incarico di DPO;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il regolamento emanato dal Garante della protezione dei dati personali in data 27 novembre 2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008);

VISTO il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l'affidamento dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell'art. 35 comma 1 punta a), al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell'istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all'implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatorimanete entro i termini di scadenza di eventuali contratti in essere un soggetto che svolga la funzione di Resposnabile della protezione dei dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punta a) del regolamento generale su trattamento dei dati , UE/2016/679);

CONSIDERATO che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico e solo in caso di assenza di risorse interne si procederà a valutare candidature del personale esterno.

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si determina l'avvio delle procedure comparative per il conferimento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Qualora tra le istanze presentate dal personale interno non ci fossero candidature con i requisiti e le competenze necessarie per svolgere il ruolo di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO), allora il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle candidature del personale esterno all'Istituzione scolastica. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidature valida.

Vista la peculiarità dell'incarico di DPO è richiesto un punteggio minimo per l'accesso alla graduatoria di almeno 50 punti rispetto ai criteri previsti dal bando.

Art. 3

L'importo annuale corrisposto per l'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 è di €. 1.200,00 (Milleduecento/00) onnicomprensivo da imputare nell'E.F. 2022 al Funzionamento generale e decoro della Scuola.

Art. 4

La durata della prestazione è stabilita in anni 1 dalla stipula del contratto a partire dal 19/02/2022 al 18/02/2023.

Art. 5

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo i requisiti e i criteri previsti nell'avviso di selezione, che si riportano:

REQUISITI DI ACCESSO PER LA FIGURA DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) OBBLIGATORIE

- Comprovata e documentata esperienze in ambito PRIVACY presso Istituzioni Scolastiche;

CRITERI DI SELEZIONE

TITOLI CULTURALI
ISCRIZIONE ORDINI O ALBI PROFESSIONALI
COMPETENZE E CERTIFICAZIONI SPECIFICHE
COMPETENZE INFORMATICHE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE PRIVACY
ESPERIENZE DI FORMAZIONE SUL NUOVO GDPR RIVOLTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA
TOTALE MASSIMO 100 PUNTI

*** Punteggio minimo per accedere alla graduatoria 50 punti**

Art. 6

Ai sensi dell' Art. 5 della Legge 241/1990 , viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico dott.ssa Rossella De Luca

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rossella De Luca

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)